

Osservazioni di eni spa al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 346/2014/R/COM
“Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas – primi orientamenti.”

San Donato Milanese, 22 settembre 2014

Considerazioni di carattere generale

Il presente documento contiene le osservazioni di eni spa alla consultazione dell'AEEG di cui al documento *“Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas – primi orientamenti”* (di seguito DCO). La proposta oggetto della consultazione individua un nuovo insieme di disposizioni in materia di separazione funzionale a carico dei gestori delle infrastrutture essenziali del settore elettrico e del gas appartenenti a imprese verticalmente integrate, alla luce delle novità introdotte in materia dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, recepite dal D.Lgs 93/11 (c.d. terzo pacchetto),.

Eni condivide pienamente l'obiettivo formulato nel terzo pacchetto di direttive nei settori dell'energia elettrica e del gas riguardo alla necessità di garantire la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici. In relazione a ciò, come noto, eni ha già adottato il modello di separazione proprietaria tra le attività libere e le attività infrastrutturali, sposando tale modello, non solo rispetto all'attività di trasporto del gas naturale, ma anche di tutte le altre attività infrastrutturali (distribuzione, rigassificazione e stoccaggio), in relazione alle quali non vi è tuttavia alcun obbligo di separazione proprietaria dalle attività “libere”.

Si rileva che, nonostante il DCO prospetti disposizioni che avranno precipuamente impatto sulle imprese verticalmente integrate, vi sono tuttavia previsioni che incidono anche sugli operatori che esercitano in regime di separazione proprietaria.

In particolare, dal punto di vista di chi svolge attività di commercializzazione di energia, preme evidenziare quanto segue:

- in merito alla gestione delle informazioni riservate da parte dei gestori di sistemi di distribuzione, in particolare quelle commercialmente sensibili, si esprime condivisione sulla necessità di individuare chiaramente le informazioni da considerarsi riservate, specie con riferimento a quelle in grado di creare un vantaggio all'impresa verticalmente integrata.

Soprattutto in relazione a tali informazioni la scrivente società auspica che il SII costituisca l'unico canale di scambio tra distributori e imprese di vendita, comprese quelle appartenenti all'impresa verticalmente integrata. Le tempistiche di implementazione dovranno necessariamente tener in debito conto che le decisioni sul SII avranno un impatto sostanziale sui processi interni alle imprese. Potrebbe essere previsto che sul SII vengano veicolate tutte le informazioni commercialmente sensibili senza necessità di distinguere quelle "propriamente dette" dalle altre "informazioni riservate" che secondo l'AEEG andrebbero sottoposte ad obbligo di segregazione e alle modalità di accesso soggette a autorizzazione e tracciatura;

- in relazione a quanto valutato dall'AEEG al punto 11.13 del DCO non si condivide la correlazione tra la protrazione delle forme di tutela previste (in particolare per i clienti di minori dimensioni) e il fatto che la nuova politica di comunicazione sia assunta dall'impresa di distribuzione piuttosto che da quella di vendita. La separazione funzionale tra l'impresa di vendita e il distributore è solo una delle soluzioni percorribili, ben potendo l'operatore attuare la separazione proprietaria. In questo senso non si condivide la valutazione effettuata dall'AEEG; ad avviso della scrivente il processo che potrà condurre alla progressiva riduzione delle forme di tutela, ivi compresa quelle di prezzo, dovrà essere indipendente dal fatto che la politica di comunicazione e di marchio venga cambiata dal venditore piuttosto che dal distributore;
- si ritiene opportuno prevedere l'obbligo di una separazione completa dei marchi e delle politiche di comunicazione per l'attività di vendita dell'energia elettrica nel mercato libero e nell'ambito del servizio di maggior tutela, indipendentemente dalla separazione societaria di tali attività.

San Donato Milanese, 22 settembre 2014